

bilirubina totale  $\leq 1.5 \times$  *the upper limit of normal* (ULN);  
 alanine aminotransferase (ALT)  $\leq 3 \times$  ULN;  
 aspartate aminotransferase (AST)  $\leq 3 \times$  ULN;  
 creatinina sierica =  $1.5 \times$  the ULN.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

Schema terapeutico:

oxaliplatino 130 mg/mq ev g 1 ogni tre settimane, in associazione alla fluoropirimidina,

oppure

oxaliplatino 85 mg/mq ev ogni due settimane, in associazione alla fluoropirimidina.

Durata trattamento: quattro mesi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

emocromo e piastrine;  
 funzionalità epatica;  
 funzionalità renale;  
 neurotossicità.

21A06661

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 3 novembre 2021.

**Disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100.** (Regolamento n. 49).

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Visto l'art. 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità or-

ganizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

ADOPTA

il seguente regolamento:

### INDICE

- Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento)
- Art. 4 (Modalità di comunicazione)
- Art. 5 (Domanda per l'ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento)
- Art. 6 (Istruttoria e termine del procedimento)
- Art. 7 (Trasmissione della relazione al Comitato)
- Art. 8 (Conclusione del procedimento)
- Art. 9 (Numero massimo di progetti ammissibili)
- Art. 10 (Provvedimenti di ammissione e deroghe)
- Art. 11 (Pareri)
- Art. 12 (Integrazioni al provvedimento di ammissione)
- Art. 13 (Istanza di proroga della sperimentazione)
- Art. 14 (Revoca dell'ammissione alla sperimentazione su istanza di parte)
- Art. 15 (Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione)
- Art. 16 (Conclusione della sperimentazione)
- Art. 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi).

Art. 1.

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'IVASS per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.


Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità di vigilanza» o «Autorità»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;

b) «Comitato»: il Comitato *FinTech* istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;



c) «Decreto»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

d) «FinTech»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;

e) «Regolamento *sandbox*»: il regolamento recante attuazione dell'art. 36, comma 2-*bis* e seguenti, del decreto-legge 34-2019, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

f) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi»: il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

g) «segreteria tecnica del Comitato»: la segreteria di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento *sandbox*.

### Art. 3.

#### *Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente regolamento è individuata sulla base dei criteri previsti in allegato.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'unità organizzativa, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.

### Art. 4.

#### *Modalità di comunicazione*

1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni comunicazione tra l'IVASS e i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento *sandbox* è effettuata tramite posta elettronica certificata («PEC»), o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salvo i casi di oggettiva impossibilità comprovata dall'operatore.

2. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le comunicazioni di cui al comma 1.

### Art. 5.

#### *Domanda per l'ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento*

1. La domanda di ammissione alla sperimentazione è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell'IVASS.

2. Nei casi in cui le attività descritte nel progetto rientrano nella competenza di più Autorità e presuppongono l'ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'art. 12, comma 7, del regolamento *sandbox*, la domanda di ammissione è inviata contestualmente a tutte le Autorità coinvolte.

3. L'IVASS, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando:

a) la domanda non è presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non è trasmessa secondo le modalità previste all'art. 4;

b) la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 è incompleta;

c) la domanda è sprovvista di uno o più degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1.

4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facoltà di presentare una nuova domanda, purché nel rispetto dell'eventuale termine fissato dalle Autorità di vigilanza a norma dell'art. 9, comma 2, del regolamento *sandbox*.

### Art. 6.

#### *Istruttoria e termine del procedimento*

1. L'IVASS, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal regolamento *sandbox* e può richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del medesimo regolamento.

2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessità nel maggior termine indicato, l'IVASS comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento *sandbox*.

3. Nel corso dell'istruttoria, l'IVASS può formulare al Comitato o a singole Autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox* sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di 45 giorni per il suo rilascio.


4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è adottato entro il termine massimo previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, l'IVASS comunica alle altre Autorità coinvolte:

il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso l'IVASS è pari all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre Autorità.

la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre Autorità comportano il medesimo effetto per il procedimento presso l'IVASS.

6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l'hanno determinata.



## Art. 7.

*Trasmissione della relazione al Comitato*

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, calcolati ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento *sandbox* e tenuto conto delle cause interruttrive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica è trasmessa dall'IVASS alla segreteria tecnica del Comitato.

2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 6 del regolamento *sandbox* è sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.

## Art. 8.

*Conclusione del procedimento*

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è comunicato al soggetto istante e, entro cinque giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato.

2. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet l'ammissione del soggetto istante alla sperimentazione.

3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, l'IVASS comunica senza indugio alle altre Autorità coinvolte gli esiti dell'istruttoria di propria competenza ai fini dell'ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. L'IVASS effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre Autorità. Il termine di cinque giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento da parte delle Autorità coinvolte.

4. Salva la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda, in caso di esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento di diniego all'ammissione alla sperimentazione, l'IVASS comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.

5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*, di un provvedimento espresso sull'istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

## Art. 9.

*Numero massimo di progetti ammissibili*

1. L'IVASS può fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento *sandbox*.

2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attività oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a*) del regolamento *sandbox*, il numero massimo di progetti è distinto in classi omogenee. L'IVASS individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*.

3. La sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di più classi, la sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe.

4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione è valutata positivamente ma non può essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento di diniego all'ammissione indica espressamente che il progetto sarà preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell'istanza da parte dell'operatore.

## Art. 10.

*Provvedimenti di ammissione e deroghe*

1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione l'IVASS può prevedere la deroga, anche parziale, a disposizioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque adottati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 34/2019.

## Art. 11.

*Pareri*

1. Il parere richiesto ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento *sandbox* dalle altre Autorità di vigilanza è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

2. Nei casi previsti dall'art. 13, comma 4 del regolamento *sandbox*, l'IVASS trasmette senza indugio, e comunque nel rispetto dei termini previsti dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi, all'Autorità competente all'adozione del provvedimento il parere e le indicazioni relative ai profili di propria competenza.

## Art. 12.

*Integrazioni al provvedimento di ammissione*

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può essere integrato su istanza di parte o d'ufficio



secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del regolamento *sandbox*. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda è redatta utilizzando il modello di cui all'art. 5 comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9.

3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'IVASS comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.

4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, l'IVASS informa le altre Autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio.

#### Art. 13.

##### *Istanza di proroga della sperimentazione*

1. Il soggetto che intende chiedere una proroga della durata del progetto ammesso alla sperimentazione, presenta richiesta motivata nei termini e nelle forme indicate dagli articoli 11, comma 2, e 17, comma 4, del regolamento *sandbox*.

2. L'IVASS verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17, comma 5, del regolamento *sandbox*, entro il termine di conclusione ivi previsto.

3. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettera b) e c), 7 e 9.

#### Art. 14.

##### *Revoca dell'ammissione alla sperimentazione su istanza di parte*

1. La richiesta di revoca è presentata dal soggetto ammesso alla sperimentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), punto 2), del regolamento *sandbox*.

2. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettera b) e c), 7 e 9.

#### Art. 15.

##### *Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione*

1. L'IVASS può revocare d'ufficio l'ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera d), del regolamento *sandbox*. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, l'IVASS informa le altre Autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle altre Autorità comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento dell'IVASS.

3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'IVASS comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine in essa indicato, l'operatore può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.

4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del regolamento *sandbox* comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.

#### Art. 16.

##### *Conclusione della sperimentazione*

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dall'IVASS, trasmettono a quest'ultima il resoconto di cui all'art. 17, comma 1 del regolamento *sandbox*.

2. L'IVASS dà comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.

#### Art. 17.


##### *Entrata in vigore e aggiornamenti successivi*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche all'allegato sono pubblicate sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 3 novembre 2021

*Il Consigliere: CESARI*




Il presente allegato individua l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché i termini di conclusione dei procedimenti inerenti le istanze di ammissione alla sandbox.

Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'unità organizzativa, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.

D.M. 100/2021 art. 5, comma 1	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
lett. a)	Soggetta all'iscrizione nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, ovvero implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione.	Servizio Vigilanza prudenziale	si applica il termine previsto dall'allegato 1 Sezione 1, lettera A, al Regolamento IVASS n. 7/2014 per il tipo di attività.
lett. b)	Soggetta all'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, ovvero, implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	si applica il termine previsto dall'allegato 1, Sezione 1, lettera B, al Regolamento IVASS n. 7/2014 per il tipo di attività.
lett. b)	Pur essendo in astratto soggetta all'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, rientra in un caso di esclusione previsto dall'articolo 107, comma 4, del Codice delle Assicurazioni.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	60 gg.



D.M. 100/2021 art. 5, comma 1	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
	Svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III, IV e VI del Codice delle assicurazioni.	Servizio Vigilanza prudenziale	60 g.
lett. c)	Svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Codice delle assicurazioni.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	60 gg.
	Svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di un soggetto iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Codice delle assicurazioni.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	60 gg.



D.M. 100/2021 art. 5, comma 1	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
lett. d)	Svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Codice delle assicurazioni, implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS.	Servizio Vigilanza prudenziale	si applica il termine previsto dall'allegato 1 Sezione 1, lettera A, al Regolamento IVASS n. 7/2014 per il tipo di attività.
	Svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Codice delle assicurazioni, non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS.	Servizio Vigilanza prudenziale	60 gg.
	Svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Codice delle assicurazioni, un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	si applica il termine previsto dall'allegato 1, Sezione 1, lettera B, al Regolamento IVASS n. 7/2014 per il tipo di attività
	Svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Codice delle assicurazioni, non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS.	Servizio Vigilanza condotta di mercato	60 gg.



	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
<p>D.M. 100/2021 art. 5, comma 1</p> <p>---</p>	<p>Nelle materie non specificatamente elencate nella presente tabella, la competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma</p>	<p>Servizio Ispettorato Servizio Vigilanza prudenziale Servizio Tutela del consumatore Servizio Vigilanza condotta di mercato Servizio Studi e gestione dati</p>	<p>60 gg.</p>

